

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA TRIENNIO 2023 – 2025**

AGGIORNAMENTO N. 1/2023
APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO
in data 30.03.2023

Indice

Sezione I: Misure di prevenzione della corruzione

Parte Prima

- 1. Quadro normativo di riferimento e disposizioni preliminari**
- 2. Il concetto di corruzione**
- 3. Organizzazione e funzioni della Fondazione festival pucciniano**
 - 3.1 Le funzioni amministrative della Fondazione**
 - 3.2 Assetto Organizzativo, dotazione organica ed organigramma**
- 4. Il processo di elaborazione delle misure integrative di prevenzione della corruzione**
 - 4.1. Modalità di elaborazione delle misure**
 - 4.2 Obiettivi**
 - 4.3. Ruolo e responsabilità del RPCT**
- 5. Analisi del contesto esterno ed interno della Fondazione**
 - 5.1. Analisi del contesto esterno**
 - 5.2. Analisi del contesto interno**
- 6. Gestione del rischio: mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi**
 - 6.1 Mappatura dei processi**
 - 6.2. Valutazione del rischio**
 - 6.3 Trattamento del rischio**
 - 6.4 Allegati al PTPC**
 - 6.5. PNRR**

Parte Seconda

- 7. Misure generali e misure specifiche**
 - 7.1 Premessa**
 - 7.2 Trasparenza**
 - 7.3 Codice Etico**
 - 7.4 Conflitto di interesse ed obbligo di astensione**
 - 7.5 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ed attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**
 - 7.6 Pantouflage**
 - 7.7. Inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013**
 - 7.8 Formazioni di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**
 - 7.9 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione**
 - 7.10 Rasa**
 - 7.11 Il Whistleblowing**
 - 7.12 Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza**
 - 7.13 Procedure per l'attivazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi**
 - 7.14 Misure specifiche**

Parte Terza

- 8. Monitoraggio, vigilanza e sistema sanzionatorio**
 - 8.1 Sistema di monitoraggio e vigilanza**
 - 8.2. Sistema sanzionatorio**

Sezione II: Misure organizzative e trasparenza

- 9. Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza**
 - 9.1 Obiettivi 2023**
 - 9.2 Processo di attuazione del Programma**
 - 9.3 Controllo e monitoraggio**
 - 9.4 Accesso Civico**

SEZIONE I: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA

1. Quadro normativo di riferimento e disposizioni preliminari

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo un doppio livello di interventi contestuali e sinergici.

A livello centrale, è stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT (ora ANAC) 11 settembre 2013, n. 72 aggiornato con delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; poi con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato il nuovo Piano, a sua volta aggiornato negli anni successivi fino al PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).

Tutti i Piani, che si integrano gli uni con gli altri, unitamente:

- alla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”,
- ed alla determina ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “*Nuove “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”,

rappresentano i punti di riferimento normativi per attuare le misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge, come espressamente disciplinato dal comma 2-bis della L. 190/2012.

A livello decentrato, è stato invece introdotto lo strumento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per le Pubbliche Amministrazioni, per gli Enti e le Società controllate prive di MOG ai sensi della normativa 231/2001, e le misure integrative di prevenzione della corruzione, per gli Enti e le Società controllate dotate di MOG ai sensi della normativa 231/2001, che rappresentano i documenti fondamentali del soggetto controllato per la definizione della strategia di prevenzione al suo interno.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival Pucciniano ha approvato in data 14 gennaio 2021 l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.LGS. 231/01 (“Reati Tributari”) i seguenti documenti:

-PROCEDURA FLUSSI INFORMATIVI ALL’ODV;

-PROCEDURA WHISTLEBLOWING (la procedura in questione è stata aggiornata alle disposizioni normative del PNA 2023 e, precedentemente, al Regolamento ANAC del 1 luglio 2020 “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art 54 bis D.lgs. n. 165/2001”);

- AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI 231 GIA’ADOTTATI (in particolare è stata aggiornata la “Tabella Iniziale di correlazione processi sensibili/protocolli” ed il Protocollo n. 3 “Riciclaggio”, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle c.d. “Società Cartiere”;

- DUE NUOVI PROTOCOLLI: PRO 5: “Scelta e selezione dei fornitori/consulenti” e PRO 6: “Sponsorizzazioni” (come richiesto dal nuovo “Protocollo per il Presidio del rischio Fiscale”).
- CODICE ETICO (aggiornato in relazione ai nuovi reati tributari e con alcuni spunti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art 54 del D.lgs. 165/2001” - come previsto nel PNA) e pubblicato nel sito internet della Fondazione;
- SISTEMA DISCIPLINARE (rev. 1/2023)
- ABSTRACT MODELLO aggiornato al dicembre 2020 e pubblicato nel sito internet della Fondazione);
- LIBRETTO 231 in lingua inglese.

Nel mese di marzo 2021 è stata effettuata in modalità video conferenza un’attività formativa a tutti i dipendenti finalizzata a dare informativa sull’aggiornamento del Modello 231 con l’inserimento della Parte Speciale relativa ai reati Tributari.

Per quanto attiene agli aggiornamenti avvenuti nel corso dell’anno 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato quanto di seguito:

- con riguardo al D.lgs 195/2021, che ha esteso il numero di reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 25 octies D.lgs 231/01, segnatamente nella “parte speciale D – ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita”, si è proceduto ad aggiornare la parte speciale “D” del Modello 231. Nella suddetta “parte speciale D” si è proceduto ad individuare dei principi di comportamento e delle specifiche regole di prevenzione per la società, altresì implementando i presidi di controllo mediante la predisposizione dell’aggiornamento del protocollo PO 12 “Protocollo reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- con riferimento al D.lgs 184/21 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, con la quale è stata ampliata la portata punitiva della fattispecie prevista all’art. 493 ter c.p., è stato introdotto il nuovo reato previsto all’art. 493 quater c.p. ed è stato esteso il reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., con l’“Aggiornamento normativo - art. 25 octies 1 D.lgs 231/01 – delitti in materia di strumenti diversi dai contanti” si è proceduto con una ricognizione generale delle suddette fattispecie, valutando la rilevanza del nuovo art. 25 octies 1. D.lgs 231/01 rispetto al contesto aziendale. Pertanto, la Fondazione ha adottato la “Parte speciale 25 octies.1 D.lgs 231/01;
- con riguardo al reato di “frode nelle pubbliche forniture”, previsto all’art. 356 c.p., introdotto all’art. 24 nel catalogo dei reati presupposto con D.lgs n. 75/20, la Fondazione ha proceduto a predisporre un “Addendum” al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023. Resta inteso che i precedenti Piani Triennali, nonché gli aggiornamenti sopra richiamati riguardanti misure di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, debbano ritenersi parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento.

Trattasi di documenti programmatici che inglobano e coordinano tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, e che tengono di conto della specifica realtà (sia in termini di funzioni amministrative che di organizzazione) societaria interessata.

2. Il concetto di corruzione

Nel sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 e delineato dai provvedimenti dell’ANAC, il concetto di corruzione oggetto del presente Piano ha un’accezione

ampia, invero: *“esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l’accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all’ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell’assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell’espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc.

Sono altresì ricomprese nell’ambito oggettivo le ipotesi di corruzione tra privati, anche se poste in essere a danno alla Fondazione (e quindi non solo un vantaggio come previsto nel D.lgs. n. 231/01). Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in relazione all’attività svolta dalla Fondazione e ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Fondazione le seguenti fattispecie di reato:

- Concussione (art. 317 C.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 C.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
- Traffico di influenze illecite (346 bis)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.)
- Fronde nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, C.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter C.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)
- Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

3. Organizzazione e funzioni della Fondazione Festival Pucciniano

3.1. Le funzioni amministrative della Fondazione

La Fondazione Festival Pucciniano è un'istituzione di diritto privato fondata dal Comune di Viareggio nel 1990 principalmente vocata all'organizzazione del Festival Puccini di Torre del Lago, alla produzione di opere liriche, alla promozione della musica presso i giovani e alla realizzazione di spettacoli e tournée.

Il riconoscimento della Personalità Giuridica della Fondazione è avvenuto con il Decreto della Giunta Regionale della Toscana n. 207 del 25/06/1991.

La Fondazione non ha fini di lucro, promuove le attività musicali creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini e dell'ambiente e dei luoghi dove il maestro visse e compose le sue opere.

In particolare, la Fondazione progetta, organizza e realizza:

- il Festival Puccini, festival lirico che dedica particolare riguardo alla produzione artistica di Giacomo Puccini;
- spettacoli lirici, balletti, concerti, opere teatrali;
- concorsi e rassegne musicali;
- corsi di avviamento e perfezionamento professionale;
- ricerche e studi letterari, musicali e musicologici;
- convegni di studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche e audiovisive tese alla valorizzazione dell'opera pucciniana anche in rapporto agli sviluppi della produzione musicale.

La Fondazione ricerca, studia, raccoglie e organizza in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo della lirica e della musica in genere ed in particolare dell'opera pucciniana, comprese le scenografie; gestisce inoltre le strutture teatrali realizzate in proprio o col concorso di qualsiasi ente pubblico o privato per la realizzazione delle proprie finalità.

Nell'ambito della sua attività la Fondazione può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore culturale.

3.2. Assetto organizzativo. Dotazione organica ed Organigramma.

La Fondazione Festival Pucciniano è sottoposta alle direttive dell'amministrazione del Comune di Viareggio, socio fondatore, che determina il 100% della composizione degli organi amministrativi.

La configurazione organizzativa della Fondazione è stata comunicata a tutti i livelli aziendali attraverso opportune comunicazioni formali.

Gli Organi della Fondazione sono: il Presidente; il Consiglio d'Indirizzo; l'Organo Amministrativo; l'Organo di Controllo.

L'Organo Amministrativo della Fondazione Festival Pucciniano nella riunione del 31 marzo 2022 con atto notarile ha approvato il nuovo Statuto.

In linea generale emerge che il top management della Fondazione, preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, è costituito dall'Organo Amministrativo, organo operativo preposto alla gestione della

Fondazione, rappresentato dal Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione e rappresenta la stessa nei suoi rapporti con i terzi e in giudizio.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. Stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 dello statuto; stabilisce annualmente le linee di indirizzo, i criteri per la predisposizione e formazione dei bilanci preventivi da parte dell'Organo Amministrativo e la destinazione delle poste contabili disponibili in assenza dei pareri espressi in forma scritta dalla Giunta del Comune di Viareggio parametrati sull'entità e qualificazione dei contributi annuali erogati.

In posizione di dipendenza funzionale, in pianta organica, si colloca poi il Direttore Generale, figura dirigenziale apicale preposta alla direzione dell'attività dell'Ente. Il Direttore Generale ha tra i compiti: la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e sovrintende alla programmazione, organizzazione e promozione delle attività della Fondazione; elabora e sottopone all'Organo Amministrativo gli schemi dei piani dei bilanci preventivi e di esercizio, assume e dirige il personale; svolge le funzioni di datore di lavoro per ciò che concerne la normativa in tema di sicurezza; stipula, nel rispetto del budget e degli obiettivi gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione, convenzioni per collaborazioni esterne, prestazioni professionali e contratti per l'attuazione degli obiettivi di attività; esegue le deliberazioni ed attua le iniziative approvate dall'Organo Amministrativo; dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati dall'Organo Amministrativo e con il vincolo di bilancio, le attività della Fondazione; è responsabile dei risultati nei confronti dell'Organo Amministrativo; partecipa, se richiesto e senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e del Consiglio di Indirizzo; risponde al Consiglio di Amministrazione dell'andamento delle attività e dei servizi svolti dalla Fondazione nei loro aspetti tecnici, economici ed organizzativi; adotta gli atti di organizzazione e di gestione necessari alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente; cura i rapporti con gli stakeholders esterni; nomina e revoca commissioni tecniche e scientifiche, determinandone i criteri di funzionamento, i compensi e i rimborsi spese spettanti ai loro componenti.

Ha inoltre tutte le funzioni previste nella Procura Notarile conferita dalla Presidente in data 24 settembre 2020 e registrata a Viareggio in data 25 settembre 2020.

Al Direttore rispondono direttamente gli uffici dell'Ente.

La Fondazione ha inoltre nominato il Direttore Artistico che elabora i programmi artistici e ne cura la realizzazione sotto il profilo artistico.

4. Il processo di elaborazione delle misure integrative di prevenzione della corruzione

4.1. Modalità di elaborazione delle misure

Al fine di dare applicazione alle disposizioni di legge il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Le misure elaborate dal RPCT del piano sono state presentate all'Organo Amministrativo nella riunione del 30.03.2023 ed approvate.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.puccinifestival.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Piano è, inoltre, portato a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il Piano ha una validità triennale e nel PNA del 2023-2025 sono state introdotte delle semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti che possono,

dopo la prima adozione, confermare per le due successive annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'Organo d'Indirizzo, sempre che non siano emersi nel corso dell'anno precedente la conferma fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; siano stati modificati gli obiettivi strategici. La Fondazione Festival Pucciniano rientra nella fattispecie indicata nel PNA in quanto ha all'interno del suo organico meno di 50 dipendenti.

L'aggiornamento annuale dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Fondazione (es.: l'attribuzione di nuove competenze e/o funzioni);
- c) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione delle misure.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, la RPCT può proporre la modifica ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

La RPCT può, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità delle misure a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

4.2. Obiettivi

L'attuazione delle misure risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Fondazione nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel documento intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Le misure sono quindi finalizzate a:

- individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione;
- individuare gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Fondazione a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare i destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. n. 39/2013, nei limiti in cui il D. Lgs. n. 39/2013 è applicabile anche alla Fondazione;

- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

La Fondazione ritiene di individuare, quale principale obiettivo strategico per l'anno 2022, quello di un completo ed accurato controllo delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza indicate nel presente documento, al fine di verificare la reale sostenibilità delle medesime misure.

4.3. Ruolo e responsabilità del RPCT

La legge 190/2012 ed il PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la figura centrale del sistema “anticorruzione” tenuta appunto a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; a tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 “l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione” (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e del Pna 2016, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Più in particolare, l'Organo Amministrativo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, gli enti non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Al riguardo l'ANAC ha evidenziato che nelle sole ipotesi in cui gli enti siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, la Fondazione ha provveduto il 12 febbraio 2016 ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura della Sig.ra Mariella Manfredi, dipendente quadro della Fondazione Festival Pucciniano.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle fondazioni.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Fondazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle fondazioni.

Ferme restando le responsabilità normativamente previste in capo al RPCT, si precisa che tutti i dipendenti della Fondazione sono tenuti a prestare la massima collaborazione allo stesso, e che la

manca e non giustificata collaborazione determina illecito disciplinare, sanzionabile secondo i termini e le modalità stabilite dalla Legge e dai CCNL di riferimento.

5. Analisi del contesto esterno ed interno in cui opera la Fondazione

5.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

L'Anac ha sottolineato che l'analisi del contesto esterno "ha l'obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno".

Tra l'altro, valorizzando tale presupposto e la circostanza che la disciplina anticorruzione mira a contrastare non solo i fenomeni aventi rilievo penale, ma anche gli effetti di una cattiva gestione che non assume i connotati gravi di un reato, appare soltanto come il punto di partenza il suggerimento dell'Autorità secondo cui "i RPCT potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.)".

L'analisi dell'ambiente esterno, infatti, non può esaurirsi con l'elencazione delle operazioni più significative di polizia giudiziaria, ma dovrebbe condurre proprio all'identificazione dei "soggetti rappresentanti gli interessi multiformi presenti nel contesto specifico della PA" (mappatura dei cd. stakeholders / soggetti esterni).

Dal punto di vista dei fenomeni di criminalità del territorio toscano si rinvia al sesto rapporto della Regione Toscana sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno 2021 presentato con la Scuola Superiore Normale di Pisa il 16 Dicembre 2022; <https://www.regione.toscana.it/-/presentazione-vi-rapporto-sui-fenomeni-di-criminalit%C3%A0-organizzata-e-corruzione-in-toscana>

La Fondazione Festival Pucciniano si rapporta con i seguenti soggetti esterni:

- il Comune di Viareggio, in qualità di socio fondatore;
- la Regione Toscana;
- il Ministero della Cultura;
- le Fondazioni bancarie e gli sponsor;
- altri enti, quali INPS, INAIL Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate;
- le imprese private coinvolte nell'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- privati cittadini.

Trattasi di una pluralità di soggetti che non creano un contesto particolarmente favorevole al verificarsi di fenomeni corruttivi anche in ragione degli strumenti adottati dalla Fondazione nel corso degli anni, in quanto:

- il rapporto con il Comune è adeguatamente regolamentato dallo statuto e dall'atto costitutivo;
- il rapporto con gli altri enti si risolve praticamente in adempimenti di ordinaria amministrazione;

- il rapporto con le imprese private affidatarie di lavori, servizi e forniture è regolamentato dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento degli acquisti, quindi, salvo un uso distorto di tali strumenti normativi (che è stato affrontato attraverso la individuazione di specifiche misure anticorruzione), non si pongono problemi di fenomeni corruttivi;
- il rapporto con i privati cittadini si risolve nella fruizione delle attività organizzate dalla Fondazione.

La Fondazione ritiene che la finalità di controllo, volta ad accertare anche il corretto rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, possa essere raggiunta solo ed esclusivamente attraverso una attività formativa, da organizzare nel corso del triennio

5.2. Analisi del contesto interno

Per analisi del contesto interno si intende l'analisi degli aspetti legali all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione, al fine di evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità, e dall'altro, il livello di complessità della Fondazione.

A tal fine si precisa che:

- All'Organo Amministrativo competono l'esercizio di tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione nell'ambito dei piani, dei programmi, degli obiettivi, delle indicazioni, delle linee generali approvati dal Consiglio di Indirizzo, avendo il compito di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dallo stesso. La struttura organizzativa è riportata nell'organigramma pubblicato nel sito della Fondazione Festival Pucciniano www.puccinifestival.it nella sezione amministrazione trasparente.

- le politiche gli obiettivi e le strategie societarie sono delineate dall'Organo Amministrativo di e dal Consiglio di Indirizzo (vedi Statuto), che pertanto hanno una forte responsabilità nei confronti della collettività per il buon andamento o meno della Fondazione;

- le risorse materiali necessarie per la corretta gestione della Fondazione vengono definite attraverso i budget annuali nonché attraverso l'erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività della Fondazione;

- la quantità e qualità del personale cambia a seconda che si tratti di personale amministrativo, tecnico ed artistico. Il personale amministrativo che assolve in maniera adeguata agli adempimenti amministrativi e tecnici e agli obblighi derivanti dalla normativa pubblica e civilistica costituisce la struttura stabile della Fondazione. Il personale artistico e tecnico è assunto dalla Fondazione in relazione alle esigenze stagionali. La qualità del personale, sia in termini di istruzione che in termini di cultura dell'etica, è alta;

- il Direttore Generale esegue le deliberazioni ed attua le iniziative approvate dall'Organo Amministrativo

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e rappresenta la stessa nei suoi rapporti con i terzi in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, esercita tutti i poteri di iniziativa generale e di coordinamento, necessari per il buon funzionamento della Fondazione e, in generale, rappresenta l'ente all'esterno.

6. Gestione del rischio: mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi

6.1. Mappatura dei processi

Per la mappatura dei processi si è quindi proceduto a mappare tutti i processi a rischio corruzione che rientrano nelle c.d. aree generali oltre a quelli di rischio specifici, individuando i singoli subprocessi che li caratterizzano.

6.2. Valutazione del rischio.

La valutazione ed analisi dei rischi è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal PNA basandosi, però, su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

Matrice del rischio : **Verde: trascurabile**

Blu: medio-basso

Arancione: alto

Rosso: altissimo

In ragione del principio di prudenza la tabella deve essere interpretata nel senso che il superamento anche di 0,01 del limite della soglia determina l'applicazione del livello di rischio più alto (es. 3,01 = rischio medio-alto).

6.3. Trattamento del rischio.

Per ogni singolo processo e sub-processo è stata individuata la misura ritenuta idonea a prevenire il rischio corruzione, distinguendo tra misure generali e specifiche, indicando il responsabile della misura ed i tempi di attuazione, nonché le forme di monitoraggio.

6.4. Allegati al PTPC - (allegati aggiunti) SCHEDE

Tutta l'attività di gestione del rischio è inserita nell'allegato "**Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi**", suddivisa in colonne dove appunto vengono indicati:

- i processi
- i subprocessi
- gli eventi rischiosi,
- le misure adottate,
- l'indicazione della valutazione del rischio.

6.5. PNRR

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma con cui il governo intende gestire i fondi del Next generation EU, cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia.

Approvato dalla commissione europea nel giugno 2021, il PNRR italiano ha una struttura articolata. Prevede sei missioni, organizzate in componenti, ognuna delle quali comprende una serie di misure, che possono essere riforme normative o investimenti economici (dalla transizione ecologica a quella digitale, dalla sanità alla scuola, dai trasporti alla giustizia).

Si tratta complessivamente di 358 misure e submisure, di cui 66 riforme e 292 investimenti.

Ciascuna di queste ha diverse scadenze da rispettare, a cadenza trimestrale, lungo uno o più anni dal 2021 al 2026.

Il quadro normativo europeo che regola la redazione dei PNRR, la sua attuazione e l'invio di risorse è definito dal Regolamento Ue 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Alcuni dei principali passaggi di questo documento comprendono l'obbligo per i paesi beneficiari di investire le risorse ricevute in settori strategici, tra cui l'ambiente, il clima e la transizione digitale.

A tale riguardo, la Fondazione, in osservanza a quanto previsto dal PNA 2023, ha adottato apposite check-list per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di *maladministration* (cfr. **allegato 4 del presente Piano**).

Per quanto riguarda le attività finanziate tramite PNRR, la Fondazione Festival Pucciniano ha partecipato all'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR (Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3) per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Inoltre, con decreto del Segretario Generale n. 452 del 7 giugno 2022 e ss.mm.ii. è stato concesso alla Fondazione Festival Pucciniano a valere sull'Avviso Pubblico rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021(a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.3), un finanziamento per l'importo complessivo di Euro 650.000,00, destinato alla copertura dei costi.

PARTE SECONDA

7. Misure generali e misure specifiche

7.1. Premessa

Il PNA, approvato nel settembre 2013 classificava le misure di prevenzione come “misure obbligatorie”, quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e come “misure ulteriori”, quelle che, non essendo obbligatorie per legge, vengono inserite nei PTPC a discrezione dell’amministrazione e tale inserimento le rende obbligatorie per l’amministrazione che le ha previste.

L’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”, ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed, ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione e “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati a seguito del processo di analisi del rischio.

Il contenuto delle misure di mitigazione del rischio di carattere generale è stato specificato nell’Allegato 1 al PNA del 2013.

Il PNA 2019 -ha introdotto nell’Allegato 1 nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi implicanti un’importante revisione del precedente sistema, che risulta ampiamente integrato e aggiornato, specialmente in riferimento alla fase della valutazione del rischio.

Le misure generali si distinguono da quelle di carattere specifico perché, mentre queste ultime sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio, le prime, proprio in virtù della loro natura di strumenti di ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno trovato un’applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi dell’amministrazione, soprattutto per mitigare le categorie di rischio afferenti a: “uso improprio o distorto della discrezionalità” e “alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione”. Per tale ragione, si fornisce una trattazione unitaria delle misure generali riportando la descrizione di ognuna nei paragrafi che seguono.

Il PNA 2022 è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. La principale è **la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore**, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste **misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione**. Tempistiche e contenuti ad hoc dell’attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

7.2. Trasparenza

La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012, che, lungi dal costituire una “semplice” misura di prevenzione della corruzione, rappresenta essa stessa l’oggetto di una complessa disciplina normativa. Alle misure della trasparenza è dedicato un apposito capitolo del presente documento.

7.3. Codice etico

La Fondazione cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività istituzionale.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio al documento, che costituisce parte integrante del presente Piano denominato “*Codice etico*”.

Il documento ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività della Fondazione.

7.4. Conflitto di interesse ed obbligo di astensione

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti di collaborazione e finanziari con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, precisando se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.

Le informazioni di cui al comma precedente che riguardano il Dirigente sono rivolte al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, intendendosi con tale concetto la puntuale, regolare ed assidua familiarità in termini di amicizia e confidenza, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il dipendente che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale situazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza che decide se far effettivamente astenere il dipendente dai procedimenti in questione.

Il responsabile dell’ufficio dà atto dell’avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento.

Dei casi di astensione è data comunicazione scritta tempestiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che viene archiviata, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa la necessità di proporre una diversa assegnazione dell’interessato a seconda della frequenza di tali circostanze.

7.5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ed attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Fondazione prevede che:

- a) con riferimento alle attività extra-istituzionali:
 - i dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Fondazione;
 - non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, comunicazioni, comunque denominate, dirette alla Fondazione.
- b) Con riferimento all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, come meglio si vedrà nel successivo paragrafo, si prescrive che;
 - ogni qual volta la Fondazione indice una selezione o interpello per l'assunzione del personale, deve essere inserito a pena di nullità della selezione l'avviso che *"I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Fondazione non possono partecipare alla selezione"*;
 - tra i requisiti della selezione deve essere richiesta, sempre a pena della nullità della selezione, e poi acquisita dichiarazione sostitutiva di notorietà/certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per mezzo della quale tutti i partecipanti alla selezione dichiarano la insussistenza della suddetta clausola di esclusione;
 - gli avvisi e le dichiarazioni sono sottoposti alla verifica del RPCT al fine di appurare il rispetto delle condizioni suddette.

7.6. Il pantouflage

Per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali.

Non è consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

Il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

L'istituto mira, pertanto, "ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

Per quanto riguardale misure per il contenimento del rischio applicate dalla Fondazione sono stabiliti l'inserimento di apposite clausole nelle dichiarazioni firmate dagli amministratori ai sensi del D.lgs. n. 39/13 che prevedono specificamente il divieto di pantouflage.

Con l’emanazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza del 2023 è stato compiutamente precisato che con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Controlli dell’RPCT: il Responsabile del “Piano di prevenzione della Corruzione” dei soggetti per cui la norma sulle incompatibilità e le inconferibilità è applicabile.

7.7. Inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

- a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all’assunzione dell’incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro

La Fondazione, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità mediante l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto del conferimento dell’incarico; eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto; necessariamente ogni anno, per quanto concerne la incompatibilità.

La dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, e deve contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, con la conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D. Lgs. 39/2013, assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato.

La Fondazione, per il tramite del RPCT, verifica che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei termini già indicati.

7.8. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

I dipendenti della Fondazione che risultano condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i c.d. delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere preposti a capo degli uffici e dei servizi della Fondazione ed in particolare:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici della Fondazione preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e natura;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La Fondazione, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali all'atto della formazione della commissione e comunque all'atto dell'assegnazione dell'ufficio e comunque all'atto del conferimento dell'incarico, mediante acquisizione di ufficio del casellario giudiziario (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni di cui al DPR 445/2000.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Fondazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, alle quali espressamente si rinvia;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

7.9. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

La misura della rotazione dei dirigenti e/o dei responsabili del procedimento rappresenta senz'altro una importante misura di prevenzione della corruzione che, nel caso di questa Fondazione, non può essere applicata sia perché vi è solo una posizione dirigenziale sia perché, allo stato attuale, non è possibile attuare una rotazione dei responsabili dei singoli uffici.

Questo in quanto ognuno di essi ha delle specifiche competenze insostituibili, di tal che una eventuale rotazione rischierebbe seriamente di compromettere il corretto funzionamento della Fondazione.

7.10 Rasa

L'Ente ha individuato nella persona del Direttore Generale Franco Moretti il proprio RASA, soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I dati inseriti sono verificati dall'RPCT.

7.11 Il whistleblowing

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 “Legge anticorruzione”) ha inserito nel D. Lgs. n. 165/2001 l'art. 54-bis, che prevede la tutela del lavoratore o collaboratore o consulente che segnala un illecito o una violazione ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o discriminazioni.

La Legge n. 179/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha:

- modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- modificato l'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001 relativo alla “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”;
- integrato la disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per “dipendente pubblico” si intende anche “il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”.

Pertanto, la disciplina dell'art. 54-bis si applica anche ai lavoratori (e ai collaboratori o consulenti) della Fondazione Festival Pucciniano.

La Fondazione in data 14.1.2021 ha approvato una procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità, mettendo a disposizione degli eventuali segnalanti (whistleblowing) appositi canali per le segnalazioni. In linea con quanto previsto dalla L. 179/17 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, la Fondazione ha previsto i seguenti canali:

- **indirizzo mail dedicato del RPCT** (mariella.manfredi@puccinifestival.it): in tal caso l'identità del segnalante potrà essere conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza;
- **indirizzo di posta fisica dell'OdV e/o del RPCT** c/o la sede della Fondazione Festival Pucciniano, a Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, in Via delle Torbiere (in tal caso, per poter usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata personale per l'OdV o per l'RPCT”).
- **piattaforma informatica** idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante disponibile nel sito della Fondazione al seguente link: <https://puccinifestival.whistleblowing.it/> (Sez. “Amministrazione Trasparente - “Altri contenuti – Corruzione/Whistleblowing”).

Qualora si scelgano questi canali per segnalare illeciti, si ribadisce che la Fondazione tutelerà il segnalante in ogni contesto, così come previsto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva da tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, così come previsto dalla Delibera ANAC n. 469/2021 del 9 giugno 2021 contenente le nuove “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54- bis, del D. Lgs. 165/2011 (c.d. whistleblowing)”.

In base all' art. 1 della Legge 179/2017, la segnalazione è inoltre sottratta all'accesso previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'accesso civico, previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, all'accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

In ogni caso la segnalazione può essere inviata all'ANAC, per l'invio della segnalazione è necessario seguire la procedura riportata all'indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/%2F> .

Ad oggi nessuna segnalazione è pervenuta agli uffici tramite i canali sopra evidenziati.

La Fondazione garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:

- l'identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione (RPCT in primo luogo) in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare ed al destinatario della stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare;

- fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al dirigente o RPCT, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico.

7.12. Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza

La formazione del personale, come già anticipato nei precedenti paragrafi, costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione, finalizzata ad assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi e delle regole di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Fondazione provvederà quindi a organizzare attività di formazione anche per il triennio 2023-2025.

7.13. Procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.

Le decisioni conclusive e finali della Fondazione sono sempre adottate dall'organo e/o soggetto competente per legge, regolamento e/o per statuto ad adottarli e quindi munito del potere decisionale, e almeno quelle inerenti le aree a rischio corruzione individuate nel presente documento che producono effetto verso l'esterno devono riportare in narrativa la descrizione, ancorché sintetica, del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti di qualsiasi tipo e natura -anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intera fase procedimentale, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso. Tali decisioni devono sempre essere motivate con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Fondazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. Di norma ogni decisione conclusiva e finale che riguarda una delle aree a rischio corruzione deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria, cartaceo, telematico o di qualsiasi altro tipo e natura. Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte

è rigorosamente quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti che devono essere debitamente motivate.

7.14. Misure specifiche

Come già ricordato nei paragrafi precedenti, l'Aggiornamento 2015 al PNA ha preferito abbandonare la distinzione adottata dal PNA del 2013 tra misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”, distinguendo tra misure obbligatorie e misure specifiche.

L'aggiornamento 2015 al PNA ha espressamente rimarcato che: “Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori” (*rectius*: specifiche). L'efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio. Pertanto, nell'ambito del processo di identificazione delle misure di mitigazione del rischio all'interno della Fondazione, è stato fatto uno sforzo particolare per individuare delle misure specifiche per ciascun processo e subprocesso, idonee a mitigare i rischi corruttivi sottesi a quella particolare attività.

PARTE TERZA

8. Monitoraggio, vigilanza e sistema sanzionatorio

8.1. Sistema di monitoraggio e vigilanza

L'attività di monitoraggio, vigilanza e conseguente individuazione di un adeguato sistema sanzionatorio rappresentano senz'altro lo strumento per garantire l'efficienza, efficacia ed effettività delle misure di prevenzione della corruzione.

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, secondo le modalità indicate in premessa, si prevede che il RPCT, almeno una volta all'anno, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, in prossimità della data prevista dalla legge per la redazione della relazione annuale del RPCT (31 gennaio) provveda formalmente, acquisendo tutte le informazioni che riterrà necessarie dai dipendenti della Fondazione ovvero istituendo un apposito tavolo di lavoro ed avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza, a verificare il corretto adempimento delle misure di prevenzione della corruzione.

L'attività di verifica potrà essere limitata anche solo ad alcune delle aree a rischio corruzione (non meno del 30%), ma, nel corso del triennio devono essere sottoposte a verifica tutte le aree a rischio corruzione.

L'attività di verifica dovrà essere formalizzata in apposito supporto informatico o cartaceo e dovrà essere conservata a cura del RPCT.

Al RPCT sono riconosciuti, nel corso delle verifiche, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidati.

8.2. Sistema sanzionatorio

Premesso che l'art 1 comma 14 L. 190/2012 prevede che *“La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*, si la Fondazione chiarisce che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono illeciti disciplinari sanzionabili secondo quanto stabilito dal Sistema Disciplinare adottato dalla Fondazione.

Al riguardo, uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è proprio l'esistenza di un adeguato Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano, ma altresì dei principi di condotta indicati nel Codice Etico e, più in generale, nelle disposizioni aziendali relative alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione (protocolli/procedure interne richiamate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo, dal Codice Etico, dalla Whistleblowing policy, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, dunque, un presupposto essenziale della valenza e dell'adequatezza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Data la gravità delle conseguenze per la Fondazione in caso di comportamenti illeciti commessi dal personale (ad es. dipendente, dirigente o dai componenti dell'organo di amministrazione), dagli organi di vigilanza e controllo (ad. es. Collegio dei Revisori, OdV, RPCT) per l'inosservanza del Piano e delle misure da esso richiamate, dal Codice Etico e delle disposizioni aziendali relative alla prevenzione dei

reati contro la pubblica amministrazione, configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione.

Pertanto, le violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice Etico della Fondazione saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Codice Sanzionatorio adottato dalla Fondazione, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

Resta inteso che tali regole integrano e non sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

SEZIONE II: MISURE ORGANIZZATIVE E TRASPARENZA

9. Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza

Durante la fase della elaborazione è emersa la necessità di fornire indicazioni chiare e semplici per quanto possibile, circa le modalità di adempimento agli obblighi della trasparenza.

Alleghiamo la Tabella “Elenco degli obblighi di pubblicazione” allegata alla Det.ANAC n. 1134/2017- facilmente consultabile, dove sono indicati in maniera chiara le informazioni e dati da pubblicare, il contenuto di tali dati ed informazioni, le tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento.

I responsabili degli uffici, in qualità di RUP, elaborano la documentazione che deve essere pubblicata nella apposita sezione “Bandi di gara e Contratti” e la trasmettano al soggetto preposto alla pubblicazione dei dati sul sito della Fondazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

9.1. Obiettivi 2023

Il RPCT individua, come obiettivo strategico per l'anno 2023 quello di controllare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, per almeno il 50% delle sezioni elencate nel sito internet con particolare riferimento alle eventuali sezioni risultate carenti nel 2022.

Si prevede, inoltre, come obiettivo l'adeguamento della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” secondo le specifiche contenute nell'Allegato 9 al PNA 2022. L'adeguamento della sezione e la relativa implementazione verranno effettuati entro il secondo trimestre 2023.

9.2. Processo di attuazione del Programma.

Tutti i dipendenti, esclusi quelli che hanno funzioni meramente operative, sono tenuti a garantire la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla legge.

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013, il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, mentre i responsabili degli uffici della Fondazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- b) i soggetti titolari dei dati e delle informazioni da trasmettere e pubblicare, in quanto in possesso di tali dati e informazioni sono i primi a dover garantire la loro regolare, tempestiva e completa pubblicazione. Ciò non significa che questi soggetti siano gli unici tenuti ad elaborare e pubblicare i dati, in quanto, gli adempimenti in materia di trasparenza devono coinvolgere tutti i dipendenti della fondazione, ragione per cui il RPCT, può delegare la elaborazione e pubblicazione di determinati dati ed informazioni ad altri soggetti (da intendersi come uffici e/o persone fisiche) dipendenti della Fondazione, diversi da quelli in possesso dei dati e delle informazioni da pubblicare. In tal caso dovrà essere indicato il titolare della trasmissione del dato;
- c) tutti i dipendenti della Fondazione sono pertanto tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini della corretta attuazione del Programma, anche in termini di elaborazione e materiale inserimento dei dati e delle informazioni sul sito internet.

La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i termini e le modalità indicati nel Codice di Comportamento in fase di elaborazione.

La Fondazione, al fine di garantire la tempestività della pubblicazione dei dati, si attiene a quanto di seguito previsto. Ove non siano previsti specificamente termini diversi, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sottoindicate.

Aggiornamento “**tempestivo**”: quando è prescritto l'aggiornamento “tempestivo” dei dati, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento “**trimestrale**” o “**semestrale**”: se è prescritto l'aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento “**annuale**”: in relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile.

9.3. Controlli e monitoraggio

Il RPCT effettua una costante attività di monitoraggio sull'attuazione del presente Programma, cui concorrono tutti gli uffici e tutti i dipendenti della Fondazione.

I controlli devono essere coerenti con gli obiettivi 2022 di cui al presente Programma e devono evidenziare: se i dati e le informazioni sono stati pubblicati/aggiornati in ottemperanza a quanto definito nel presente Programma, con specifico riferimento a contenuti e tempistica; le eventuali criticità riscontrate; lo stato di avanzamento degli obiettivi; una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo stato di attuazione del Programma.

Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli periodici a campione che mirano a verificare: la regolarità della pubblicazione e dell'aggiornamento; il rispetto dei contenuti delle diverse sottosezioni in cui è articolata la sezione Amministrazione Trasparente; -il rispetto della tempistica di pubblicazione ed aggiornamento.

9.4. Accesso Civico

La Fondazione garantisce il diritto di accesso civico semplice e quello generalizzato (c.d. FOIA) secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

La Fondazione compila il Registro degli Accessi che riguarda tutti i tipi di accesso.

Allegati:

- 1) Tabella adempimenti obblighi della trasparenza (Allegato Det. ANAC n. 1134/2017).
- 2) Mappatura, analisi e valutazione del rischio.
- 3) Addendum al PTPCT 2022-2024
- 4) Check-list PNRR